

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO ZONA VII

Fiumata di Petrella Salto

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI "EDILIZIA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI –

N° 22

DEL 06/11/2014

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **SEI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18.01** e seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, il **CONSIGLIO** della Comunità Montana si è ivi riunito.

				Fatto l'appello nominale risultano	
				PRESENTE	ASSENTE
1	MICALONI	Gaetano	Presidente	X	<input type="checkbox"/>
2	BONVENTRE	Salvatore		X	<input type="checkbox"/>
3	BUZZI	Pierluigi		<input type="checkbox"/>	X
4	CALISSE	Mariano		<input type="checkbox"/>	X
5	DE NICOLA	Angelo		<input type="checkbox"/>	X
6	FORNARA	Andrea		X	<input type="checkbox"/>
7	FORNARI	Felice		<input type="checkbox"/>	X
8	GATTI	Domenico		<input type="checkbox"/>	X
9	GATTI	Gianfranco		<input type="checkbox"/>	X
10	GIULI	Luigi		<input type="checkbox"/>	X
11	LATTANZI	Filippo		X	<input type="checkbox"/>
12	MAGLIONI	Gabriele		X	<input type="checkbox"/>
13	MARI	Marcello		<input type="checkbox"/>	X
14	POZONE	Manolo		<input type="checkbox"/>	X
15	ROSSI	Sabatino		X	<input type="checkbox"/>
16	SEVERI	Monica		<input type="checkbox"/>	X
17	STAZI	Aldo		<input type="checkbox"/>	X
18	TANCREDI	Francesco		X	<input type="checkbox"/>
19	VALENTE	Paolo		X	<input type="checkbox"/>
20	VESPA	Enzo		X	<input type="checkbox"/>
21	VULPIANI	Giuseppe		<input type="checkbox"/>	X

Assiste all'adunanza il Segretario, **D.ssa Silvia RIDOLFI**.

Il **PRESIDENTE Gaetano Micaloni** visto che il numero degli intervenuti non è legale in 1° convocazione rinvia il consiglio in 2° convocazione alle ore 18.01, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI
"EDILIZIA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI"–**

IL PRESIDENTE GAETANO MICALONI relaziona la proposta rimandando alle considerazioni ampiamente espresse e dibattute dal consiglio nel precedente punto all'odg e riportate nel verbale allegato alla deliberazione n° 21/2014

Pertanto, dopo breve discussione, pone ai voti la proposta:

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

VOTANTI: 9

ASTENUTI: //

CONTRARI: //

pertanto il consiglio

DELIBERA


1. Di approvare l'allegata proposta ad oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI "EDILIZIA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI"**;
2. Con separata votazione, si pone a votazione l'immediata esecutività:

VOTANTI: 9

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

ASTENUTI: //

CONTRARI: //



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunitario

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale comunale "Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici", tra i comuni di Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Varco Sabino, Marcellini e la Comunità Montana Salto Cicolano.

Premesso che

- Le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31 della L.122/20120, come modificato e integrato dall'art. 16 della L. n. 148/2011, e dall'art. 19 del D.L. 95 del 6.7.2012, convertito con modificazioni dalla L.7.08.2012, n. 135, prevede che i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, esercitino le seguenti funzioni fondamentali in forma associata:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- qualora l'esercizio delle suddette funzioni risulti legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, queste vanno esercitate in forma associata;
- Lo stesso articolo 19 individua le seguenti tre tipologie di forme associative:
 1. Unioni di Comuni ex art. 32 TUEL che ridisegna significativamente, introducendo l'Unione di Comuni montani, laddove l'unione sia costituita in prevalenza da comuni montani;
 2. Convenzione ex art. 30 TUEL;
 3. Unione "speciale", che diventa facoltativa, e non più obbligatoria, per i comuni fino a 1.000 abitanti – ex art.16 del DL 138/2011;

Le seguenti tre funzioni fondamentali sono gestite in forma associata tra i comuni che intendono sottoscrivere la convenzione di cui al presente atto, avendo sottoscritto specifiche convenzioni in data 14.02.2013:

- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

Precisato altresì che il comune di Concerviano, pur avendo aderito alle altre convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali, non aderisce alla convenzione di cui al presente atto avendo già convenzionato la gestione dei servizi scolastici con altri enti locali;

- l'art. 14, c.31-ter, lett.b) del D.L. 31.05.2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, comma 530, L. 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 23 del D.L. 90/2014, prevede che i comuni interessati debbano assicurare l'attuazione delle disposizioni entro il 30 settembre 2014 per ulteriori tre funzioni fondamentali ed entro il 1 gennaio 2015 per le restanti funzioni fondamentali, specificando che, in caso di decorso dei termini, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, oltre il quale trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- in particolare, il suddetto art. 19 prevede che le convenzioni abbiano durata almeno triennale e alle medesime si applichi, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con soggezione alla scadenza alla verifica del raggiungimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione secondo modalità stabilite da un decreto ministeriale in fase di emanazione e con l'obbligatorietà della costituzione della Unione qualora non risulti superata positivamente la verifica.

Considerato che:

- L'ambito del territorio della Comunità Montana Salto Cicolano è considerato dai comuni che ne fanno parte, livello ottimale demografico/territoriale per la gestione di funzioni comunali, sia mediante la forma di gestione prevista dagli artt. 27 e 28 del TUEL, che definiscono natura, ruolo e funzioni delle Comunità Montane, tra cui l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite, sia, in caso di futura trasformazione delle Comunità Montane da parte della regione, mediante la forma delle Unioni di Comuni Montani di cui all'art. 32 del D.Lvo 267/2000;
- Le comunità montane sono riconosciute *ex lege* unioni sottoposte a regime giuridico speciale, con diretta applicazione delle norme sulle unioni che risultano complementari e non contrastanti con quelle specifiche dettate per le comunità montane;
- Attraverso la comunità montana i comuni hanno la possibilità di adottare scelte strategiche che, nell'ambito della propria autonomia, favoriscono attività collaborative e procedure semplificate, usufruendo direttamente di competenze, risorse umane e strutturali già presenti in comunità montana con l'unico vincolo di una loro implementazione proporzionale alle tipologie di servizi e funzioni comunali che si intendono associare;
- I Comuni aderenti convengono pertanto di stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art.30 del D.Lvo n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma integrata la seguente funzione fondamentale, di cui all'art. 14 comma 27 lett. h) del D.L. n. 78 del 31.05.2010:

“Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”;

Visto lo schema di Convenzione per la predetta gestione associata, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Richiamata l'opportunità di riorganizzazione ordinamentale nel contesto di gestione coordinata, derivanti dalla piena applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii.) con riferimento alle gestioni informatizzate dei documenti, alle comunicazioni *on line* con gli utenti, alle integrazioni delle banche dati, all'apertura dei dati (open data);

Ritenuto di disciplinare, con specifici accordi attuativi, la puntuale regolamentazione dell'organizzazione della gestione in forma associata delle singole materie sottese all'atto convenzionale, delle ulteriori forme di consultazione tra gli enti nonché delle relative intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile, che verrà acquisito in sede di approvazione del Piano attuativo della convenzione;

Visto il parere di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/2000;

A VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa narrativa;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione tra i comuni di Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Varco Sabino, Marcellini e la Comunità Montana Salto Cicolano, per la gestione associata della seguente funzione fondamentale così come individuata dall'art. 14, del D.L. n. 78/2010, comma 1 lett. h):
" Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- 3) Di incaricare il Presidente della sottoscrizione della convenzione, il cui schema è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- 4) Di conferire al presente atto, previa separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai sensi di legge.

CONVENZIONE

**TRA LA COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO E I COMUNI DI BORGOROSE,
PESCOROCCHIANO, PETRELLA SALTO, FIAMIGNANO, VARCO SABINO E MARCETELLI PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI INERENTI
"EDILIZIA SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI"**

Il giorno _____, presso la Comunità Montana Salto Cicolano, tra

- Il Sindaco di Borgorose, Mariano Calisse
- Il Sindaco di Pescorocchiano, Sig. Mario Gregori
- Il Sindaco di Fiamignano, Dr. Filippo Lucentini
- Il Sindaco di Petrella Salto, Sig. Gaetano Micaloni
- Il Sindaco di Varco Sabino, Maglioni Gabriele
- Il Sindaco di Marcetelli, Dr. Daniele Raimondi
- Il Presidente della Comunità Montana Salto Cicolano, Gaetano Micaloni

Premesso che

- Le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31 della L.122/2012, come modificato e integrato dall'art. 16 della L. n. 148/2011, e dall'art. 19 del D.L. 95 del 6.7.2012, convertito con modificazioni dalla L.7.08.2012, n. 135, impone ai comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, l'esercizio associato delle funzioni fondamentali;
- Lo stesso articolo 19 individua le seguenti tre tipologie di forme associative:
 1. Unioni di Comuni ex art. 32 TUEL che ridisegna significativamente, introducendo l'Unione di Comuni montani, laddove l'unione sia costituita in prevalenza da comuni montani;
 2. Convenzione ex art. 30 TUEL;
 3. Unione "speciale", che diventa facoltativa, e non più obbligatoria, per i comuni fino a 1.000 abitanti – ex art.16 del DL 138/2011;
- Le seguenti tre funzioni fondamentali sono gestite in forma associata tra i comuni sottoscrittori della presente convenzione
 -
 -
 -
- le restanti funzioni fondamentali devono essere associate con decorrenza 30 settembre 2014, per le prime 3 e 31 dicembre 2014 le restanti 3;

- L'ambito del territorio della Comunità Montana Salto Cicolano è considerato dai comuni che ne fanno parte quale livello ottimale demografico/territoriale per la gestione di funzioni comunali, sia mediante la forma di gestione prevista dagli artt. 27 e 28 del TUEL, che definiscono natura, ruolo e funzioni delle Comunità Montane, tra cui l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite, sia, in caso di futura trasformazione delle Comunità Montane da parte della regione, mediante la forma delle Unioni di Comuni Montani di cui all'art. 32 del D.Lvo 267/2000;
- Le comunità sono riconosciute ex lege unioni sottoposte a regime giuridico speciale, con diretta applicazione delle norme sull'unione che risultano complementari e non contrastanti con quelle specifiche dettate per le comunità montane;
- L'adesione ad una comunità montana consente pertanto ai comuni di adottare scelte strategiche che, nell'ambito della propria autonomia, agli stessi è data la possibilità di attivare forme collaborative in via preferenziale e con una semplificazione delle procedure direttamente nella struttura della comunità, usufruendo di competenze, risorse umane e strutturali già presenti in comunità montana con l'unico vincolo di una loro implementazione direttamente proporzionale alle tipologie di servizi e funzioni comunali che si intendono associare;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto e finalità

Gli enti aderenti e comparenti a mezzo del legale rappresentante, convengono di stipulare la presente convenzione, ai sensi dell'art.30 del D.Lvo n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma integrata la seguente funzione fondamentale, come individuata dalla L.n. 42/2009:

- **“Edilizia scolastica e organizzazione e gestione dei servizi scolastici”;**

Le amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

1. Comune di Borgorose - deliberazione del consiglio comunale n
2. Comune Pescorocchiano – deliberazione del consiglio comunale n.
3. Comune di Fiamignano – deliberazione del consiglio comunale n.
4. Comune di Petrella Salto deliberazione del consiglio comunale n.
5. Comune di Varco Sabino deliberazione del consiglio comunale n.
6. Comune di Marcetelli deliberazione del consiglio comunale n. 3
7. Comunità Montana Salto Cicolano - deliberazione del consiglio comunitario n.

Art.2

Finalità

La gestione in forma integrata del servizio è volta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) Migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) Contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) Rafforzare le modalità di integrazione e concertazione territoriale;

- d) Perseguire l'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, informatiche e comportamentali;
- e) Tutelare e valorizzare l'identità e le specificità territoriali;
- f) Creare i presupposti per la formazione di una Unione dei Comuni della Valle del Salto – Cicolano;

Art.3

Funzioni, attività e servizi conferiti

La Conferenza dei Sindaci disciplina l'organizzazione delle funzioni mediante appositi regolamenti o accordi nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Le funzioni e i servizi oggetto della gestione associata di cui alla presente convenzione sono individuati come segue:

- gestione dell'edilizia scolastica, della manutenzione straordinaria e della manutenzione ordinaria, con riferimento agli immobili sedi degli Istituti comprensivi di Petrella Salto e dell'Istituto Omnicomprensivo di Borgorose, escluso l'edificio sede dell'ICT, di competenza dell'Amministrazione Provinciale;
- *(indicazione specifica degli immobili attualmente adibiti a servizi scolastici ...)*
- piano del diritto allo studio;
- gestione dei servizi scolastici relativi al trasporto e alla mensa;
- gestione dell'assistenza scolastica;
- gestione dei rapporti con l'utenza;
- gestione dei rapporti con le autorità scolastiche;
- gestione dei rapporti con altre autorità e organizzazioni operanti nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza (es. Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e l'Unicef)
- gestione della programmazione riguardante i finanziamenti regionali ed europei;
- fornitura di beni e servizi per il funzionamento delle scuole;
- assegnazione di libri e servizi per il funzionamento delle scuole;

Art. 4

Ruolo della Comunità Montana

Alla Comunità Montana viene attribuito il ruolo di "Ente Capofila", cui compete la gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione.

La Comunità Montana opera attraverso la propria struttura operativa presso cui viene istituito l'"Ufficio per i Servizi Scolastici", i cui atti sono adottati con procedure unificate e direttamente imputati agli enti aderenti.

Art. 5

Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 e 2 del presente atto.

E' composta dai Sindaci dei comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana o, in sua assenza, da un suo delegato.

Potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, previa indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- Stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- Definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e il relativo piano finanziario;
- Vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli artt. 1 e 2;
- Gestisce le relazioni sindacali;
- Si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra gli enti convenzionati ;
- Esamina le eventuali proposte d' ingresso o di recesso dalla convenzione.

Art.6

Gestione e organizzazione delle risorse umane

La struttura operativa istituita presso la comunità montana – denominata "Ufficio per i Servizi Scolastici" si avvale di sportelli decentrati presso gli uffici comunali, funzionalmente organizzati allo scopo di accogliere la domanda dell'utenza, canalizzare opportunamente le richieste di servizi.

L'organizzazione complessiva del servizio sarà comunque definita, nelle sue linee generali, dalla Conferenza dei Sindaci, che definirà anche i sub-ambiti territoriali per lo svolgimento dello stesso, spettando al Responsabile incaricato l'adozione dei provvedimenti organizzativi di dettaglio necessari al regolare funzionamento del servizio.

Presso l'"Ufficio per i Servizi Scolastici" può essere utilizzato personale dei comuni, con incarico a tempo pieno o parziale mediante gli istituti del comando, distacco e avvalimento (vedi articolo 1 comma 557 legge 311/2004), con un rapporto di dipendenza funzionale con la Comunità Montana quale organo di destinazione, e permanenza del rapporto di lavoro esistente con l'amministrazione di appartenenza. Per gli aspetti attinenti le prestazioni di lavoro e le condizioni per l'attribuzione del salario accessorio, trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente degli enti locali e i relativi atti di gestione sono adottati dalla stessa Comunità Montana.

I singoli provvedimenti di utilizzazione e/o comando, sia parziale che a tempo pieno, adottati dai comuni dovranno stabilire e predeterminare in modo chiaro, per il personale cui si riferiscono, orari, sede e modalità con le quali espletare il servizio.

Con il "Piano di riparto" di cui al successivo art.8, si stabiliscono le modalità per regolare i rapporti tra comuni aderenti e comunità montana in ordine all'erogazione dei compensi al personale.

Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli relativi alla spesa di personale e di trasparenza della gestione delle risorse, la rilevazione delle voci contabili riferite alla spesa per il personale viene effettuata in modo unitario tra la Comunità Montana e gli enti aderenti.

Art. 7

Attività che restano nella competenza dei comuni

Le strutture operative delle sedi periferiche dei comuni gestiscono attività di collaborazione, verifica, analisi e controllo dei servizi, oltre alle attività di supporto per l'implementazione e lo sviluppo degli stessi, compreso l'aggiornamento e la messa a disposizione dell'ente capofila dei dati comunali necessari per una corretta gestione integrata delle attività e dei servizi in materia di politiche scolastiche.

In fase di prima attuazione della gestione associata i singoli comuni aderenti collaborano con l'ente capofila al fine di garantire la continuità dei servizi inerenti la funzione.

Art. 8

Rapporti finanziari

In via ordinaria, le spese per lo svolgimento dei servizi e funzioni di cui alla presente convenzione sono determinate nell'ambito del bilancio di previsione annuale della Comunità Montana, e troveranno copertura finanziaria con le risorse assegnate dalla regione per il funzionamento della Comunità Montana, con risorse proprie dei comuni, con contribuzioni regionali ovvero con le ulteriori entrate che saranno attivate in base alla tipologia dei servizi.

La Conferenza dei Sindaci stabilirà annualmente, in un termine utile per la relativa allocazione dei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli enti associati.

La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei comuni convenzionati.

Il suddetto "Piano di riparto" dovrà prevedere criteri di proporzionalità nella ripartizione delle risorse e della spesa e definire, in base alla tipologia del servizio .

In particolare in merito ai trasferimenti si stabilisce quanto segue:

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, di competenza dell'annualità 2014 resteranno nei rispettivi bilanci comunali, mentre dovranno transitare al bilancio della comunità montana i trasferimenti inerenti la funzione oggetto della presente convenzione a partire dall'anno 2015;

Nel caso in cui il trasferimento venga emesso ancora a favore dei Comuni conferenti, i Comuni stessi provvederanno a trasferire tali importi alla Comunità Montana;

La Comunità Montana utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento e in aderenza al piano annuale approvato dalla Conferenza dei sindaci.

I Piani annuali di spesa dovranno attenersi all'osservanza degli obiettivi di maggior efficienza, razionalizzazione e progressivo risparmio che il legislatore ha posto come criterio di orientamento per l'azione amministrativa dei comuni interessati dall'esercizio associato delle funzioni.

Art. 9

Beni strumentali

Gli immobili destinati alla presente funzione sono elencati nell'allegato A al presente atto;

I sottoscrittori del presente atto si impegnano a censire entro 30 giorni dalla presente, i restanti beni strumentali in dotazione della funzione, la cui gestione è trasferita all'Ufficio per i Servizi Scolastici.

Art.10

Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dalla data del per la durata di almeno un triennio. Essa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Art.10

Recesso

Gli enti aderenti hanno il diritto di recedere dal presente accordo, previa deliberazione del rispettivo organo consiliare da assumere almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare, e decorrenza dall'anno successivo alla stessa.

Art.11

Arbitrato irrituale

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente accordo, le parti concordano di verificare la possibilità di individuare un componimento bonario delle stesse.

In caso contrario, sarà costituito un collegio di tre arbitri, nominati dalle parti in numero di uno per ciascuno con diritto, per il Presidente della Comunità Montana, di nominare un proprio esperto al fine di garantire la parità del numero dei membri del collegio.

Il giudizio espresso dal collegio sarà vincolante per le parti.

Art. 12

Avvio della gestione associata

La fase di attivazione, che si determina immediatamente dopo la stipulazione della presente convenzione comprende:

- a) La redazione di un articolato progetto organizzativo, in conformità con i contenuti della presente convenzione;
- b) La redazione della prima relazione programmatica contenente l'individuazione degli obiettivi per lo svolgimento della funzione associata, completata dal piano economico-finanziario;
- c) L'attribuzione di risorse all'Ufficio Scolastico e l'assegnazione delle responsabilità al personale, compresa la nomina del responsabile dell'ufficio comune;

La fase di avviamento deve essere conclusa al più entro sei mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

Art.13

Norme finali e di rinvio


Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti.

Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e norme statutarie.

Sottoscrizioni dei Sindaci e del Presidente della Comunità Montana

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia RIDOLFI



IL PRESIDENTE
Gaetano Micaloni



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

il Responsabile del procedimento

Il Resp. del Settore Amm.vo
D.ssa Silvia Ridolfi



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.


Il Responsabile del Servizio
Rag. Mirella DE ANGELIS

PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE DELL'ATTO

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Comunità Montana dal 18 NOV. 2014 al 02 DIC. 2014 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO

D.ssa Silvia RIDOLFI



Li 18 NOV. 2014

COPIA CONFORME

è copia conforme all'originale, si rilascia per uso d'ufficio

Li _____

IL SEGRETARIO

D.ssa Silvia RIDOLFI

La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 267/2000 il 06.11.2014.

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000)

Li, 18 NOV. 2014

IL SEGRETARIO



